



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio Controllo Gestione Rifiuti

Via San Paolo Is. 361 (ex IAI) - 98124 Messina - Tel. 0907761574 – fax 0907761640

P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it

Prot. int. n°/Amb

Data

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 2 DEL 15/04/2020

Oggetto: Ditta “**FALLIMENTO DE.MO.TER S.p.a.**” – Modifica e revoca del Provvedimento n. 16 del 30/12/2016 ss.mm.ii di iscrizione al n. 29/17 nel Registro Provinciale Recuperatore Rifiuti, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 ed R10 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in località Malopasso c.da Urni Villaggio Salice del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificati dall'art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alla Provincia, a far data dal 13/2/2008, la competenza per le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;
- VISTA** la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante “indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che ha disposto, in particolare, con l'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** l'art. 5 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., il quale dispone che le attività di recupero ambientale R10, consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, tramite l'utilizzo di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 dello stesso decreto, previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente, nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal medesimo per la singola tipologia di rifiuto impiegato....;
- VISTO** il Piano Stralcio per il settore dei rifiuti inerti, parte integrante del piano di gestione dei rifiuti della Regione Sicilia approvato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 e giudicato favorevolmente dalla Direzione Generale della Comunità Europea con nota n. ENV.A.2.FP/jgD(2002)220445 del 28 maggio 2003;
- VISTO** il Decreto n. 1053 del 22/09/2003 dell'Assessorato Del Territorio e Dell'ambiente, modificato dal D.A.T.A. n. 1214 del 22/10/03, recante “Direttive relative al recupero ambientale di aree degradate di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, n. 72.”;
- VISTO** l'art. 2 del Decreto dell'A.R.T.A. n. 1053/2003 della Regione Sicilia, che testualmente dispone “L'autorità competente all'approvazione dei progetti di recupero ambientale delle aree degradate, di cui all'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998, è individuata nella Provincia regionale sul cui territorio ricade l'area da recuperare. Nel caso in cui l'area ricada nel territorio di più province, la competenza all'approvazione dei progetti è delegata al servizio V.I.A. dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente:

- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Del Territorio e Dell'ambiente, prot. n. 18988 del 29/03/2004, indirizzata a tutte le Province Regionali Siciliane, con la quale chiarisce che nell'operazione di recupero ambientale, oltre all'elenco dei rifiuti, riportati nell'allegato al D.A. n. 1053 /2003 e 1214/2003, possono essere utilizzati i rifiuti individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998;
- VISTO** l'Ordinanza Commissariale nr. 1260 del 30 settembre 2004, con la quale è stato aggiornato il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia 2004 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, contenente, in particolare, i 9 Piani per i rifiuti speciali presentante dalla Province Regionali;
- VISTO** Il Piano Provinciale per i rifiuti della Provincia Regionale di Messina, adottato con l'Ordinanza Commissariale nr. 1260 del 30 settembre 2004 citata, in cui al punto 5.1.8 .3 del suddetto pianto si fa riferimento al programma di recupero ambientale di aree degradate di cui al D.M.A. 05/02/1998 e al Decreto dell'Assessorato all'Ambiente Regione Sicilia del 22/09/2003, che individua nella Provincia competente per territorio il soggetto deputato all'approvazione dei progetti;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/520, che individua le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della stessa;
- VISTA** la legge regionale 08/04/2010, n. 09, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- VISTO** il Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti In Sicilia approvato con D.M.A. del 11/07/2012;
- VISTO** il D.P.R. n. 10 del 21/04/2017, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 08/04/2010, n. 09, recante" Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/04/2018, recante "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio – Approvazione";
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore dal 22 agosto 2017, configurati come sottoprodotti e non rifiuti;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017 ed aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020 del Commissario Straordinario;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- VISTA** l'A.U.A. n. 04/17 adottata con D.D. n. 52 del 31/01/2017 da questa Direzione a favore della ditta "FALLIMENTO DE.MO.TER S.p.a.", per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in località Malopasso Contrada Urni Villaggio Salice nel Comune di Messina;
- VISTO** il Provvedimento n. 16 del 30/12/2016, parte integrante dell'AUA n. 04/2017 citata, con il quale si è proceduto all'iscrizione della Società Fallimento DE.MO.TER S.p.a. al nr 29/17 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi nell'impianto ubicato in località Malopasso Contrada Urni Villaggio Salice nel Comune di Messina;
- VISTA** la D.D. n. 103 del 01/02/2018 di questa Direzione, che modifica l'AUA n. 04/17 di cui alla D.D. n. 52 del 31/01/2017 con la quale si è proceduto alla modifica delle operazioni R13 ed R5 autorizzate e all'inserimento dell'operazione di recupero R10 di cui all'allegato C del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Provvedimento n. 01 del 08/01/2018 ss.mm.ii., parte integrante della D.D. n. 103 del 01/02/2018 di modifica dell'AUA n. 04/17 citata, con il quale si è proceduto alla modifica del citato provvedimento n. 16 del 30/12/2016, riguardante la modifica dell'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5 e l'inserimento dell'operazione di recupero ambientale R10 di rifiuti non pericolosi, giusto progetto approvato in data 09/01/2018 dalla stessa Direzione, ai sensi dell'art. 5 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii
- VISTA** la P.E.C. del 27/01/2020 ss.mm.ii., assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 0002621/20, con la quale il SUAP del Comune di Messina, per il tramite SUAP della Camera di Commercio di Messina, ha trasmesso documentazione tecnico-amministrativa della ditta "FALLIMENTO DE.MO.TER. S.p.a., di seguito indicata, relativa alla modifica delle operazioni di recupero autorizzate: R13 Messa in riserva - R5 Recupero/Riutilizzo di sostanze inorganiche - R10 Recupero Ambientale, svolte nell'impianto ubicato in località Malopasso Contrada Urni Villaggio Salice nel Comune di Messina:
1. relazione tecnica con planimetria riportante:
 - le porzioni dell'impianto impegnate per le operazioni di recupero (da R1 a R12) e le aree di messa in riserva dei rifiuti (R13) distinte per ogni tipologia di rifiuto;
 - stralcio della mappa catastale;
 - stralcio aerofotogrammetrico riportanti l'ubicazione dell'impianto;
 2. elaborati grafici:

- planimetria stato autorizzato scala 1:1000;
- planimetria stato autorizzato scala 1:200);
- planimetria stato da modificare scala 1:200);
- planimetria generale stato da modificare scala 1:200;
- sezioni trasversali e longitudinali;
- calcolo dei volumi;
- relazione tecnica;
- relazione di calcolo erdox;
- relazione geologica;
- allegato fotografico;
- verifica-stabilità ante-operam;
- verifica-stabilità pendio post-operam;
- relazione tecnica modifica AUA R10 per sottoprodotti
- copie dei provvedimenti autorizzativi di altri Enti (Genio Civile, Ufficio Tecnico, Ufficio Vinca, Soprintendenza, Corpo Forestale) già in possesso dell'Ufficio;
- 3. nomina del responsabile tecnico, corredata da dichiarazione antimafia amministratore ditta;
- 4. nuova visura camerale;

CONSIDERATO che le variazioni richieste dalla ditta di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/13, ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale n. 4/17, concessa da questa Direzione alla società "Fallimento DE.MO.TER S.p.a.", sono state ritenute modifiche non sostanziali di un impianto, in quanto le stesse non possono produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

VISTA la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 03/04/2020 dall'Istruttore amministrativo, responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni nella quale risulta che la documentazione presentata dalla ditta soddisfa i requisiti per la modifica e revoca dei provvedimenti n. 16 del 30/12/2016 e n. 3 del 18/01/2018 di iscrizione della ditta nel Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, parti integranti della suddetta AUA n. 4/2017 ss.mm.ii;

VISTO ed approvato il citato atto istruttorio.

CONSIDERATO che sussistono le condizioni, nonché i requisiti che consentono di poter disporre la modifica dell'iscrizione nel registro provinciale del soggetto interessato, ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R5 ed R10;

VERIFICATO che la ditta è in regola con i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'anno 2019 per le attività autorizzate di recupero R5 ed R10, effettuati in data 08/07/2019; diritto che per l'anno 2020 deve essere ottemperato dalla stessa ditta entro il 30/04/2020, termine prorogato al 30/06/2020 dal Decreto Legge 17 marzo 2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia);

VERIFICATO che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative allo svolgimento delle attività di recupero;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;

VISTA la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

VISTA la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;

VISTA la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";

VISTO l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTO l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;

VISTO l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

Per le motivazioni sopra esposte

PROVVEDE

RITENUTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente

RITENERE quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
PROCEDERE ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica e sostituzione dei Provvedimenti, n. 16 del 30/12/2016 e n. 01 del 08/01/2018, di iscrizione al n. 29/17 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, parti integrante dell'A.U.A. n. 06/2018 adottata con D.D. n. 132 del 13/02/2018 e modificata con D.D. n. 103 del 01/02/2018, rilasciata alla società <FALLIMENTO DE.MO.TER S.p.A.>, i cui dati sono i seguenti:

- Sede legale: Messina Via Maddalena, 128;
- Sede impianto: Messina località Malopasso Contrada Urni Villaggio Salice snc.
- iscrizione Camera di Commercio di Messina: in data 10/04/1978 al REA. n. 103002;
- Codice Fiscale: 00441090834; Partita Iva 00441090834;
- Codice Attività Economica: 26.70.3;
- Curatore Fallimentari ditta DE.MO.TER. S.p.a.:
 - 1) Avv. Vitarelli Angelo, nato a Messina il 16/08/1972 ed ivi residente in Cesare Battisti n. 229 – Codice Fiscale “VTRNGL72M16F158C”;
 - 2) Dott. Laurà Michele, nato a Messina il 01/04/1966 ed ivi residente in Via Maddalena 128 – Codice Fiscale “LRAMHL66D01F1528P”;
- Responsabile Tecnico: Ing. Venuto Salvatore, nato a Messina il 02/04/1969 e residente in Villafranca Tirrena (ME) Via Rover, 16 - Cod. Fiscale:< VNTSVT69D02F158T >;

EMETTERE nuovo provvedimento di iscrizione di modifica e revoca dei provvedimenti n. 16 del 30/12/2016 e n. 3 del 18/01/2018, parti integranti dell'A.U.A. n. 06/2018 adottata con D.D. n. 132 del 13/02/2018 e modificata con D.D. n. 103 del 01/02/2018, per gli aspetti tecnico-gestionali e societari richiesti;

AUTORIZZARE l'inserimento dell'operazione di recupero R5 di cui all'art. 184 ter, comma 2 del D. Lgs n. 152/06, per la sola tipologia di rifiuti di terre e rocce da scavo di cui alla voce 7.31bis, consistente semplicemente “nel controllare i rifiuti citati, all'interno del settore dedicato, per verificare se gli stessi soddisfano i criteri elaborati conformemente alla condizione di cui al comma 1 dello stesso articolo;

AUTORIZZARE l'esercizio delle attività di recupero R5 ed R10 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, nell'impianto ubicato in località Malopasso C.da Urni Villaggio Salice snc, *ricadente in Zona “I 3” – Boschi, ed “E 1” - Verde Agricolo, e individuato in catasto al foglio di mappa n. 70 particelle n. 239*, venga effettuato secondo le modalità operative descritte nella documentazione di modifica presentata dalla ditta “FALLIMENTO DE.MO.TER Spa”, relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti inerti non pericolosi individuate all'allegato 1 sub-allegato1 al D.M.A. 05.02.1998 ss.mm.ii., riportate nelle sottostanti tabelle:

R13 MESSA IN RISERVA

tabella a)

V O C E	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate			
			Capacità stoccaggio		A Servizio R5	A Servizio R10
			T/g	T/a (220 gg)	T/a	T/a
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non..	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	160	35.200	37.500	22.000
7.2	Rifiuti rocce da cave autorizzate	[010399][010408][010410] [010413]	81	17.820	1.000	2.999
7.6	Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo”	[170302] 200301]	75,60	16.632	4.999	=====
7.31bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	75	16.500	16.500	35.000
Quantità Totale			391,60	86.152*	59.999	59.999

Note: la quantità di stoccaggio complessiva annua, stimata su circa 220 gg, è pari a 86.152 ton/a, la quale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M. 5.2.1998 ss.mm.ii., è ridotta del 70% e, pertanto, è pari a 60.306,4 t/a.

R5 RECUPERO/RIUTILIZZO DO SOSTANZE INORGANICHE

tabella b)

V O C E	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua* tonnellate	
			Capacità recupero	
			T/g	T/a
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102][170103][170107][170802][170904] [200301]	840	37.500
7.2	Rifiuti rocce da cave autorizzate	[010399][010408][010410][010413]	840	1.000
7.6	Conglom, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo”	[170302] [200301]	840	4.999
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	840	16.500
per una quantità complessiva annuale, stimata su circa 220 gg, pari a tonn. 59.999 prevista alla classe III del D.M.A. n. 350/98.				
<i>* i quantitativi indicati sono conformi a quelli riportati all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06, per tipologia di operazione di recupero richiesta ed indicata nelle schede rifiuti presenti in atti.</i>				

R10 RECUPERO AMBIENTALE

tabella c)

V O C E	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua* tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102][170103][170107][170802][170904] [200301]	22.000
7.2	Rifiuti rocce da cave autorizzate	[010399][010408][010410][010413]	2.999
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	35.000
per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 59.999 prevista alla classe III del D.M.A. n. 350/98.			
<i>* i quantitativi indicati sono conformi a quelli riportati all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06, per tipologia di operazione di recupero richiesta e indicata nelle schede rifiuti presenti in atti.</i>			

DISPORRE

l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, quali sottoprodotti (e non rifiuti) generati in cantieri di cui all'art. 2 comma 1 lett. t), u) e v) del D.P.R. n. 120/17 nelle operazioni di recupero R10, secondo:

a) le disposizioni del D.P.R. n. 120/17;

b) le disposizioni della Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005, con riferimento ai materiali provenienti da aggregati riciclati (rifiuti) e, in particolare, la tipologia codificata come "A4", alla quale si riferisce l'allegato "C4" contenuto dalla stessa circolare, che prevede l'utilizzo nei "Recuperi ambientali, riempimenti e colmate" di materiali provenienti da attività di riciclo;

c) gli elaborati progettuali presentati dalla ditta e agli atti dell'Ufficio, in cui il loro impiego è previsto sono in una zona, individuata appositamente per la tracciabilità degli stessi in caso di verifica degli enti competenti, rispetto alle restanti zone in cui è previsto l'utilizzo delle terre e rocce come rifiuti, previsto nell'apposito progetto di recupero ambientale approvato da questa Direzione e parte integrante dell'AUA n. 4/17 ss.mm.ii.;

d) le modalità operative del progetto di recupero ambientale approvato da questa Direzione e parte integrante dell'AUA n. 4/17 ss.mm.ii., in relazione all'utilizzo del suddetto materiale (sottoprodotto);

e) le disposizioni imposte con il presente provvedimento, più avanti specificate;

DISPORRE

che la gestione dell'attività di recupero R5 e R10 di rifiuti inerti non pericolosi e relativa messa in riserva R13, rappresentata negli elaborati progettuali di modifica presenti in atti, venga effettuata, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte III-IV e V del D. Lgs n. 152/06 ss. mm. ii. e relativi decreti di attuazione, in quattro aree distinte, come di seguito indicate, indicate:

1. ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA R13 A SERVIZIO OPERAZIONE DI RECUPERO R5-R10

1.1 Modifica area autorizzata di messa in riserva R13

L'area R13 già autorizzata di circa mq 1150 mq, ricadente in catasto comunale al foglio di mappa n. 70 particella n. 239 (lato nord rispetto all'ingresso), sottostante il vaglio di selezione dedicata allo stoccaggio R13 delle tipologie di rifiuti (demolizioni - scarifica e terre da scavo) di cui alle voci 7.1-7.6-7.31bis, è **dislocata in altra area** (ex settore di conferimento ad est rispetto all'ingresso - a ridosso del settore di deposito temporaneo rifiuti) presente nell'impianto, meglio specificata al sottostante

punto <1.1.2>.

L'ex settore di conferimento, adesso nuovo settore R13, pari a circa 150 mq, come riportato nella sottostante voce <1.1.1>, deve presentare i seguenti aspetti tecnici:

a) suddiviso in tre zone, di seguito indicate:

a.1) una zona, pari a circa, 82,65 mq, dedicata al deposito dei rifiuti di cui alle voci 7.1-7.6-7.31bis;

a.2) una zona, pari a mq 62,50(vedesi 3.1.2), dedicata al deposito delle terre e rocce quali sottoprodotti e non rifiuti, ai sensi del D.P.R. n. 120/17, da utilizzare nell'area dedicata nell'operazione di recupero ambientale

1.1.1 Caratteristiche nuova area di messa in riserva R13

La nuova area di messa in riserva R13 (ex settore di conferimento ad est rispetto all'ingresso), pari a circa mq 82,65, come indicata al superiore punto <1.1 lett. a)>, deve rispettare, in particolare, i seguenti dati tecnici:

a) indenticata con apposita tabella di idonea dimensione, di colore giallo e scritta nera, recante la dicitura dell'attività da svolgere;

b) basamento pavimentato o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;

c) suddivisa in 3 settori, separati tra loro da muri alti da piano di calpestio fino a circa 2,5 mt, come di seguito indicati:

c.1) il primo, pari a circa 42,50 mq, per lo stoccaggio dei rifiuti di demolizione costruzione di cui al punto 7.1 all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., deve:

- essere indenticato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER;

- presentare una potenzialità giornaliera di circa mc 106,30, ovvero di circa t/g 160,00 con riferimento al peso specifico dei rifiuti di circa Kg 1.500,00;

c.2) il secondo, pari a circa 20,00 mq, per lo stoccaggio dei rifiuti di terre e rocce da scavo di cui al punto 7.31bis all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., deve:

- essere indenticato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER;

- presentare una potenzialità giornaliera di mc 50,00, ovvero di t/g 75,00 con riferimento al peso specifico dei rifiuti di circa Kg 1.500,00;

c.3) il terzo, pari a circa 20,15 mq, per lo stoccaggio dei rifiuti di cui al punto 7.6 all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., deve:

- presentare una potenzialità giornaliera di mc 50,40, ovvero di t/g 75,60 con riferimento al peso specifico dei rifiuti di circa Kg 1.500,00;

- essere indenticato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER;

d) una potenzialità giornaliera delle aree di mc 274,85, pari a circa t/g 412,27, così distinta:

d.1) circa 206,70, pari a circa t/g 310,05, relativa ai rifiuti alla nuova area R13 sopra indicata;

d.2) circa 27,25 mq, ovvero mc 68,12, ovvero paria t/g 102,18, per il settore dedicato allo stoccaggio dei rifiuti di cave autorizzate 7.2 rimasto invariato nella ex area di messa in riserva, cambiata come settore di conferimento illustrato nel sottostante punto <1.1.2>;

1.1.2 Caratteristiche Nuovo Settore di conferimento

Il nuovo settore di conferimento, dislocato nell'ex area messa in riserva (a nord rispetto all'ingresso e sottostante il vaglio di selezione) presenta una superficie di circa 1136 mq, sulla quale sono individuati i seguenti settori:

1) una zona, denominata <A>, pari a circa 251 mq, dedicata al conferimento per lo scarico dei rifiuti in ingresso;

**2) una zona, denominata **, pari a circa 278 mq, dedicata al conferimento per lo scarico di piccole quantità di rifiuti di demolizione e costruzioni di cui alla voce 7.1 provenienti da piccole commesse;

3) un settore di circa 88,55 mq (vedi punti:2.1.3 e 2.1.4) dedicata alla verifica visiva (R5) dei rifiuti di terre e rocce e deposito delle stesse, se conformi alla normativa, come Materie Prime Seconde da avviare al recupero ambientale R10;

4 un settore di circa 27,25 mq, dedicato al deposito R13 di rifiuti di rocce da cave di cui alla voce 7.2, che deve:

- essere indenticato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER;

- presentare una potenzialità giornaliera di mc 68,12, ovvero di t/g 102,18, con riferimento al peso specifico dei rifiuti di circa Kg 1.500,00

5) la restante superficie pari a circa resta invariata, di cui:

- circa 138,60 mq per le operazioni di selezione o vagliatura;

- circa 94 mq per il deposito di mps da trattamento rifiuti in R5;

- circa 250 mq come spazio di manovra;

1.1.2 Modalità di Stoccaggio

L'operazione di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi nelle aree dedicate deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii. Nella fattispecie, lo stoccaggio dei rifiuti inerti nel sito è previsto in cumuli, per il quale, fatte salve le disposizioni in merito previste al punto 5 del suddetto allegato 5, si prescrivono ulteriori adempimenti, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, di seguito indicati:

- a) le aree non pavimentate, come le piste interne dell'impianto, dovranno essere costantemente umidificate mediante idoneo;
- b) potenziamento dell'impianto di irrigazione a pioggia (o altro idoneo sistema), prevedendo una maggiore frequenza di umidificazione nei periodi siccitosi e ventosi;
- c) lo stoccaggio in cumuli di rifiuti, che possono dar luogo alla formazione di polveri, dovrà avvenire in aree confinate e posti al riparo dagli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili. Nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i cumuli dovranno essere costantemente umidificati mediante impianto di nebulizzazione (o altro idoneo sistema che ne assicuri la stessa efficacia);
- d) copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;
- e) imposizione dell'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
- f) mantenimento, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico) di un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del rifiuto trasportato.

1.1.3 Potenzialità Stoccaggio

La potenzialità giornaliera di stoccaggio dei rifiuti trattati in R5 è di circa ton. 391,60 e quella annuale, stimata in 220 gg, è pari a circa ton. 86.152,00. Ciò è riferita alla potenzialità annua dell'impianto di frantumazione per il trattamento R5 delle tipologie dei rifiuti autorizzate. Nel caso di specie, il quantitativo massimo annuo ammesso in messa in riserva è di t. 60.306,4 rispetto alla quantità stoccabile annua di t. 86.152, che comunque non può superare quella autorizzata di t. 59.999 citata e indicata nella sovrastante tabella a).

In merito, l'art. 6 del D.M. 5.2.1998, comma 3 dispone:

<la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 dello stesso decreto. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente in messa in riserva presso ciascuno impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del suddetto decreto>;

1.2 Attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero ambientale R10

L'area di messa in riserva, per come sopra descritta, è a servizio delle due attività di recupero autorizzate R5 ed R10, ovvero solo l'attività R10 rappresenta il recupero effettivo con l'utilizzo dei prodotti (ex m.p.s.) provenienti dall'operazione di recupero R5;

2. ATTIVITÀ DI RECUPERO R5

L'attività di recupero R5, viene svolta su un'area di circa 55,00 mq, ricadente in catasto comunale al foglio di mappa n. 70 particella n. 239 (lato nord est) tramite impianto mobile, Marca <EXTEC MEGABITE>, quindi impiagabile solo all'interno dell'area stabilita. Lo stesso, presenta i seguenti dati tecnici:

- **potenzialità oraria** di circa 140,00 tonnellate per un complessivo giornaliero (stimata in n. 6 ore) pari a circa 840,00 tonnellate/giorno;
- **potenzialità annuale** (stimata su 220 giorni lavorativi) pari a 184.800,00 tonnellate/anno;

La potenzialità dell'impianto è definita dai macchinari utilizzati, come nella fattispecie, in relazione al quantitativo giornaliero prodotto e ai giorni lavorativi annui.

Nella fattispecie, con riferimento alla potenzialità giornaliera dell'impianto di frantumazione, pari a 840 t/g, da trattare e recuperare, la potenzialità annuale, pari a 59.999 t/a, è così distinta:

- t/g 37.500 per i rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1;
- t/g 1000 per i rifiuti da cave autorizzate di cui alla voce 7.2;
- t/g 499 per i rifiuti di scarifica (fresato) di cui alla voce 7.6;
- t/g 16.500 per i rifiuti di terre e rocce da scavo di cui alla voce 7.31 bis.

La potenzialità così individuata deve rispettare i quantitativi massimi t/a di cui all'Allegato 4), Suballegato 1), D.M. 5.2.1998, ovvero quelli ammessi in procedura semplificata e riportati nella soprastante tabella b).

2.1 Modifica attività R5

Rimodulazione della quantità annuale autorizzate delle sole tipologie

Resta invariata la quantità complessiva annuale autorizzata i tonn 59.999, con modifica della quantità delle tipologie di rifiuti inerti autorizzate, come di seguito indicate:

- 7.1 "rifiuti da costruzione e demolizioni" per una quantità da t/a 45.000 a t/a 37.500;
- 7.2 "rifiuti da cave autorizzate" per una quantità da t/a 5000 a t/a 1000;
- 7.6 "rifiuti di scarifica (fresato)" per una quantità da t/a 4.999 a t/a 4.999;

7.31 bis “terre e rocce da scavo” per una quantità da t/a 5000 a t/a 16.500;

2.1.1 Utilizzo delle materie prime seconde (M.P.S.), <oggi prodotti>

Si premette che le materie prime secondarie, espressamente individuate nel D.M. 5.2.1998 ed ottenute solo nelle operazioni di recupero ivi previste, oggi sono classificate <prodotti> dal D. Lgs n. 205/10 che ha abrogato l'art. 181 bis del D. Lgs 152/06 che li normava, introducendo l'art. 184 – ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto” <End of waste>.

Pertanto i prodotti ottenuti dal trattamento dei rifiuti devono rispettare le condizioni previste dal citato art. 184 ter commi 1 e 2. In particolare:

- devono essere conformi a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria;
- in mancanza di criteri comunitari, devono essere conformi a quanto disciplinato attraverso uno o più Decreti Ministeriali;
- in mancanza di disciplina comunitaria e nelle more dell'adozione di Decreti Ministeriali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui D.M. 5.2.1998.

2.1.3 Ampliamento del settore per il deposito di Materia Prima Seconda (oggi prodotto)

Il deposito dei prodotti (ex mps) ottenuti dal trattamento R5 dei rifiuti inerti autorizza è previsto in tre zone nell'area ovest dell'impianto, subito a valle dell'area di macinazione R5, aventi rispettivamente una estensione superficiale di mq 620, mq 450 e mq 1800, per un totale di circa mq 2.870), che deve essere individuata con apposita ed idonea tabella di colore giallo e scritta nera, recante l'attività da svolgere.

Alle citate tre zone utilizzate per il deposito di prodotti vengono inserite ulteriori tre zone, aventi i seguenti dati tecnici:

- la prima, pari a circa mq 88,55, come indicato al superiore paragrafo 1.1. lett. a.3, è dedicata alla verifica visiva (R5) dei rifiuti di terre e rocce e deposito delle stesse, se conformi alle disposizioni di cui dall'articolo 184 ter comma 1 e 2, del D. Lgs n. 152/06,) come prodotti da avviare al recupero ambientale R10. La stessa, deve essere individuata con apposita ed idonea tabella di colore giallo e scritta nera, recante l'attività da svolgere;
- la seconda, pari a circa 62,50 mq, per il deposito di Terre da scavo classificate Sottoprodotti (non rifiuti), ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017;
- la terza, circa 94 mq per il deposito di mps da trattamento rifiuti in R5;

2.1.4 Verifica Visiva: come disposto ai sensi dall'articolo 184 ter comma 1 e 2, del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii., quale operazione di recupero R5 per i soli rifiuti di terre e rocce da scavo di cui al punto 7.31bis, consistente semplicemente “nel controllare i rifiuti citati, all'interno del settore dedicato, per verificare se gli stessi soddisfano i criteri elaborati conformemente alla condizione di cui al comma 1 dello stesso articolo”, verifica necessaria per classificarli <non rifiuti> e, pertanto, qualificati <prodotti> e previo test di cessione conforme all'allegato 3 al D.M. 05.02.1998, destinati all'operazione di recupero ambientale R10, nel rispetto del progetto approvato ai sensi dell'art. 5 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.;

2.2 Prescrizioni

a) i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1-7.2-7.6-7.31 bis, se richiesti nella documentazione presentata dalla ditta e agli dell'ufficio, prima del loro impiego all'interno del sito per lavori di: rilevati e sottofondi stradali - costruzioni stradali e piazzali industriali e per recuperi ambientali (se previsti dall'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06), devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06. Le stesse tipologie di rifiuti, per le suddette operazioni di rilevati-sottofondi stradali-piazzali industriali e recuperi ambientali, devono rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06, già incluse in quelle autorizzate nelle soprastanti tabelle R5-R10;

b) I rifiuti di scarifica trattati di cui alla voce 7.6., il cui utilizzo nel recupero ambientale R10 è escluso dalla sottovoce 7.6.3, devono essere utilizzati per il miglioramento delle piste interne dell'impianto, ovvero l'impiego degli stessi per operazioni di rilevati e piazzali industriali, sempre all'interno dell'impianto, deve essere comunicato, sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

c) le materie prime seconde (m.p.s) “oggi prodotti” ottenute dal trattamento R5 devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche dei prodotti (ex materie prime seconde) per l'edilizia, ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi ai requisiti di cui:

- all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- agli artt. 3 e 9 e relativo allegato 4 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.;
- all'art. 184 ter del D. Lgs n. 152/06;

3. ATTIVITÀ DI RECUPERO AMBIENTALE R10

Si premette che, l'approvazione del progetto di recupero ambientale dell'area interessata prevede l'utilizzo di circa mc 200.000 di rifiuti inerti, necessario per il ricolmo del piazzale di fondo della

stessa da quota mt - 117,00 a quota - 1,00 mt considerando la sede della SP 51 (+ 346,00 mt s.l.m.) nel punto esterno all'impianto come quota zero.

La quantità annua di rifiuti destinati al risanamento ambientale, pari a 59.999 t/a, è relativa alle tipologie omogenee di rifiuti di cui ai punti 7.1 – 7.2 e 7.31bis come indicato in tabella c). Detti rifiuti sono anche quelli provenienti dalle attività R5, che per i punti sopra indicati corrispondono a 55.000 ton/anno come indicato nella tabella b). Restano esclusi dalla procedura R10 la tipologia omogenea di rifiuti di scarifica (fresato) di cui alla voce 7.6, destinata, previo trattamento R5, al miglioramento delle piste interne dell'impianto.

Resta invariato il volume annuale autorizzato di rifiuti nell'operazione R10, stante che allo stesso deve aggiungersi quello relativo all'eventuale utilizzo di materiale di terre e rocce da scavo quali sottoprodotti (non rifiuti) di cui al D.P.R. n. 120/17. Dato che deve essere riportato nel piano di utilizzo e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proponente/produttore/esecutore, che in copia autentica devono essere trasmessi da quest'ultimi al gestore nell'impianto e tenuti nello stesso, nei quali si attesta la sussistenza dei requisiti delle terre e rocce di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 120/17, per la loro gestione come sottoprodotti;

3.1 Modifica

3.1.1 Rimodulazione della quantità annuale autorizzata, da tonn 55.000 a tonn 59.999, che non comporta la variazione della classe III autorizzata di cui al D.M.A. nr. 350/98 da gestire per l'attività di recupero ambientale R10 e relativa messa in riserva R13, con modifica delle quantità delle tipologie di rifiuti inerti autorizzate, come di seguito indicate:

7.1 "rifiuti da costruzione e demolizioni" per una quantità da t/a 45.000 a t/a 22.000;

7.2 "rifiuti da cave autorizzate" per una quantità da t/a 5000 a t/a 2.999;

7.31 bis "terre e rocce da scavo" per una quantità da t/a 5000 a t/a 35.000;

3.1.2 Realizzazione di un nuovo settore (vedesi punto <1.1 lett. a.2>), avente una superficie di circa 62,50 mq, per il deposito di Terre da scavo non considerate rifiuti ma classificate Sottoprodotti, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017;

3.1.3 Attività di recupero ambientale R10

L'Area dedicata all'operazione di recupero R10, mq, ricadente in catasto comunale al foglio di mappa n. 70 particella n. 239 (lato nord), è oggetto di modifica gestionale, riguardante:

la modifica della quantità annuale per l'utilizzo delle tipologie di rifiuti inerti autorizzate, rimanendo nella classe III già autorizzata;

l'impiego di sottoprodotti terre da scavo, esclusi dal regime dei rifiuti, ai sensi del D.P. n. 120 del 2017.

Nella fattispecie, l'operazione di recupero ambientale R10 deve essere così espletata:

a) tramite l'utilizzo dei prodotti (ex materie prime seconde) ottenute dal trattamento e recupero dei rifiuti inerti autorizzati (7.1-7.2-7.31bis), nel rispetto:

a.1) delle condizioni di cui al comma 2 lettere d) e d bis) dell'art. 5 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.;

a.2) delle prescrizioni del provvedimento n. 3 del 18/01/2018 (parte integrante della D.D. n. 103 del 01/02/2018 che modifica l'A.U.A. n. 4/17 adottata con D.D. n. 52 del 31/01/2017) e del progetto di recupero ambientale approvato in data 09.01.2018 da questa Direzione, ai sensi dell'art. 5 del D.M.A. 05/02/1998 e del Decreto n. 1053 del 22/09/2003 ss.mm.ii. dell'Assessorato Del Territorio e Dell'ambiente, che modifica ed integra quello già approvato con concessione edilizia n. 65/16 del 15.09.2016;

a.3) delle prescrizioni riportate nei punti 7.1-7.2-7.31bis di cui alle tipologie rifiuti inerti autorizzate, individuate all'allegato 1 del D.M.A. n. 186/06 e allegato 4 dello stesso decreto, secondo quanto indicato nella della Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005, con riferimento ai materiali provenienti da aggregati riciclati (rifiuti) e, in particolare, la tipologia codificata come "A4", alla quale si riferisce l'allegato "C4" contenuto dalla stessa circolare, che prevede l'utilizzo nei "Recuperi ambientali, riempimenti e colmate" di materiali provenienti da attività di riciclo, per i quali sono previste le prove tecniche: Merceologica -Granulometrica - Test di cessione (conformità test di cessione all'All. 3 al D.M. 5.2.1998 e ss.mm.ii.) -Frequenza delle prove deve essere settimanale, nel caso di lavoro ininterrotto, e al massimo su lotti di 3.000 mc.

- agli artt. 3 e 9 e relativo allegato 4 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.;

- all'art. 184 ter del D. Lgs n. 152/06;

b) tramite utilizzo di sottoprodotti "terre e rocce da scavo" e non rifiuti, nel rispetto;

b.1) delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 120/2017, secondo:

b.1.1) i volumi riportati nel piano di utilizzo e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proponente/produttore/esecutore con la quale attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 120/17, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3 dello stesso decreto, con riferimento alla normale pratica industriale, consistenti nelle operazioni, anche condotte non singolarmente, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace (selezione granulometrica del materiale da scavo-riduzione volumetrica mediante macinazione- ecc);

b.1.2) gli elaborati progettuali di modifica presentati dalla ditta e agli atti dell'Ufficio, in cui il loro impiego è previsto sono in una zona, individuata appositamente per la tracciabilità degli stessi in caso

di verifica degli enti competenti, rispetto alle restanti zone in cui è previsto l'utilizzo delle terre e rocce come rifiuti, previsto nell'apposito progetto di recupero ambientale approvato da questa Direzione e parte integrante dell'AUA n. 4/17 ss.mm.ii.;

b.2) le modalità operative del progetto di recupero ambientale approvato da questa Direzione e parte integrante dell'AUA n. 4/17 ss.mm.ii., in relazione all'utilizzo del suddetto materiale;

3.2 Prescrizioni

Il gestore, fatte salvi le disposizioni di cui ai provvedimenti di iscrizione parte integrante dell'AUA n. 4/17 ss.mm.ii., così come disposto dal Decreto 22 settembre 2003 ss.mm.ii. dell'Assessorato Del Territorio e Dell'ambiente, deve ottemperare ai seguenti adempimenti:

a) predisposizione di piani di sicurezza e periodici controlli ingegneristici, nonché un'ipotesi di gestione per almeno un anno successivo al completamento dei lavori di recupero ed, in ogni caso, fino a quando vi siano effetti ambientali da controllare;

b) un controllo periodico dell'assestamento dei materiali utilizzati per il recupero, procedendo anche ad una verifica degli assestamenti per mezzo di periodiche livellazioni topografiche di una rete di capisaldi opportunamente predisposti;

c) documentazione (*copia piano utilizzo o dichiarazione di utilizzo sulle terre da scavo utilizzate come sottoprodotti nell'operazione di recupero ambientale R10, ai sensi del D.P.R. n. 120/17*) da esibire in caso di eventuali controlli e, in particolare, alla competente Arpa che è tenuta ad effettuare, secondo le modalità previste dal Regolamento stesso;

4. DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI R13 ED R5

Resta invariata l'area, pari a circa 186 mq, ricadente in catasto comunale al foglio di mappa n. 70 particella n. 239 (lato sud-est), utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero R13-R5-ubicata sul lato dx dell'accesso all'impianto, a ridosso degli uffici e, al momento, del settore di conferimento, destinato come area R13 secondo i dati di cui al superiore punto 1.1.1. La stessa area deve essere:

a) identificata con apposita e idonea tabella di colore giallo e scritta nera recante l'operazione da svolgere;

b) suddivisa in nr 6 settori, identificati con apposite ed idonee tabelle, recanti i Codici CER relativi ai rifiuti oggetto di deposito.

Si rappresenta che la modalità di deposito temporaneo deve essere condotta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb), del D. Lgs n. 152/06 e, in particolare, secondo gli adempimenti previsti al punto 2 sulle modalità alternative, a scelta del produttore, sulle quantità di rifiuti prodotti da avviare in impianti di smaltimento o di recupero autorizzati.

CONFERMARE le prescrizioni e condizioni operative di cui ai provvedimenti di iscrizione n. 16 del 30/12/2016 e n. 3 del 18/01/2018, parti integranti dell'AUA n. 4/2017 ss.mm.ii., per la gestione delle operazioni di recupero R5 ed R10 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti inerti nel sito ubicato in località Malopasso Contrada Urni Vill. Salice snc del Comune di Messina. *Ciò fino alla notifica da parte del SUAP del Comune di Messina del provvedimento di modifica della citata A.U.A. n. 04/17 da parte del Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di questa Direzione Ambiente:*

DARE atto che il presente provvedimento non sostituisce ulteriori atti di competenza di Comune di Messina di cui alla Concessione edilizia n. 64/2016 del 15/09/2016, relativa ai lavori di recupero ambientale R10 dell'area da risanare nel sito ubicato in località Malopasso Contrada Urni Vill. Salice snc del Comune di Messina;

STABILIRE che il presente provvedimento, costituisca parte integrante per la modifica e l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 04/17 ss.mm.ii. rilasciata alla ditta < FALLIMENTO DE.MO.TER S.p.a.>, che verrà emessa da parte del Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente e Pianificazione;

DISPORRE che il gestore, entro trenta giorni, dall'avvenuta modifica dell'assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico* gestionale (R13-R5-R10, deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che il gestore in caso di inefficienza dell'impianto di frantumazione deve sospendere l'intera attività di recupero R5 fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto a questo Settore;

DISPORRE che il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P., secondo la normativa sulla gestione rifiuti di cui all'art. 216 comma 5 del D.lgs n. 152/06;

DISPORRE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE

1. che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti indicati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;
2. che ditta comunichi i risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità con indicazione degli eventuali carichi respinti e delle relative movimentazioni;
3. nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti di scarica;
4. che la ditta trasmetta alla V Direzione Ambiente e Pianificazione della Città Metropolitana di Messina, la documentazione richiesta al punto 3.2 (prescrizioni), entro 30 giorni operativi , secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché al Dipartimento Edilizia del Comune di Messina e alla S.T. di Messina ARPA Sicilia
5. che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno; il mancato o ritardato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti, così come disposto dall'art. 3 co. 3 del D.M.A. n. 350/98, comporta in automatico la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all' articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 05/04/2016, n. 152 e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A.;
6. che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla tenuta e compilazione di formulari di identificazione per i rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto;

DISPORRE

che il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dalle attività di gestione rifiuti autorizzate, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett bb) del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii., così come i fanghi prodotti all'interno della fossa Imhoff dovranno essere periodicamente estratti e trasportati da apposita ditta autorizzata, per il successivo trasporto verso gli impianti di depurazione autorizzati a rivedere detti rifiuti;

DISPORRE

che l'esercizio delle attività R13-R5-R10 dei soli rifiuti generici codificati con il codice ...99, indicati nelle soprastanti tabelle, nel caso in cui l'Albo Gestori Nazionale Rifiuti-Sezione Regione Sicilia non autorizza i suddetti rifiuti per l'attività di raccolta e trasporto, lo stesso automaticamente decade;

DISPORRE

che l'esercizio delle suddette operazioni di messa in riserva R13 (a servizio R5-R10) e di recupero R5 e R10 di rifiuti inerti non pericolosi e, per quest'ultima operazione R10 l'utilizzo di sottoprodotti di cui al D.P.R. n. 120/17, fatti salvi "ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06", **avvenga** nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e delle autorizzazioni richiamate nel presente atto, di seguito indicate:

1. D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

parte III, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

parte V, recante "La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività". In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2. D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva richiesta, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3. il Decreto 22 settembre 2003 dell'Assessorato Del Territorio e Dell'ambiente, modificato dal D.A.T.A. ottobre 2003, recante "Direttive relative al recupero ambientale di aree degradate di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, n. 72.";

4. D.lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

5. D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...";

6. D.lgs n. 230/95 del 17/03/1995 (art. 157) e ss.mm.ii.), afferente la "sorveglianza radiometrica su materiali e rottami;

7. la Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/520, che individua le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della stessa;

8. Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi;

9. D.D.G. n. 58 del 16/01/2007, emesso ai sensi dall'art. 269 del D. Lgs n. 152/06 dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente (Serv. 3° Prevenzione dell'Inquinamento Atmosferico), con il quale è stata concessa a favore della ditta "DE.MO.TER. S.p.A.", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse derivanti dall'attività di frantumazione, vagliatura e recupero inerti svolta in località Malopasso Contrada Urni Vill. Salice snc del Comune di Messina;

10. D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 ss.mm.ii. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

11. Concessione edilizia n. 64/2016 del 15/09/2016, avente validità tre anni, ovvero fino in al 07/02/2020, data coincidente con la comunicazione del 7 febbraio 2017 di inizio lavori inerente il progetto di recupero ambientale R10. Nella fattispecie, la suddetta concessione, è stata prorogata fino al 7 febbraio 2021, in quanto: come dagli atti prodotti dalla ditta, si evince che la stessa, prima della scadenza della C.E., in adempimento a quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 della Legge n. 16 del 10 agosto 2016, ha fatto apposita richiesta di proroga per un anno al competente Dipartimento Edilizia Privata del Comune di Messina, ad oggi non esitata e, pertanto, si ritiene tacitamente accettata se non esplicitamente rifiutata (silenzio assenso).

12. provvedimento di modifica A.U.A. n. 4/17 emesso dal Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente;

PRESCRIVERE che l'inizio delle operazioni di recupero R5 di rifiuti e, in particolare, l'operazione di recupero ambientale R10, tramite utilizzo di terre e rocce da scavo quali sottoprodotti (e non rifiuti) di cui al D.P.R. n. 120/2017 diversi dai rifiuti inerti già autorizzati per tale operazione, nell'area indicata negli elaborati di modifica prodotti dalla ditta agli atti dell'ufficio, resta subordinato:

a) alla produzione di perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle opere già realizzate tramite utilizzo dei rifiuti autorizzati, secondo gli elaborati progettuali modificati presenti agli atti di questa Direzione Ambiente, autorizzati da questa Direzione con D.D. n. 103 del 01/02/2018 di modifica dell'AUA n. 06/2018 adottata con D.D. n. 132 del 13/02/2018;

b) alla comunicazione dell'avvenuta modifica da parte del gestore dell'impianto, entro trenta giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di modifica autorizzata, indicando la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto modificata;

b) alla produzione in copia conforme di documentazione di cui al D.P.R. 120/17 (piano di utilizzo e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il rispetto dei requisiti necessari, affinché i materiali da scavo siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti), redatta dal proponente/produttore/esecutore che le terre e rocce da scavo derivano da cantieri i cui progetti di opere prevedono quantità di materiale escavato superiore e/o inferiore a 6.000 m³;

c) alla verifica sui luoghi, entro 10 gg dalla comunicazione del gestore di avvio dell'operazione di recupero ambientale tramite utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti di cui al D.P.R. N. 120/17, da parte dell'Ufficio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione Ambiente che si avvarrà della ST di Messina Arpa Sicilia competente in materia;

PRESCRIVERE **che il proseguimento** dell'operazione di recupero R10 nell'area sita nel Comune di Messina del Villaggio Salice - in località c. da Malopasso, distinto in catasto Foglio 70 particella 239 ricadente nel P.R.G. vigente in zona "I3" ed "E1" all'interno della fascia di arretramento boschiva - **resta subordinato**, entro 15 gg operativi dalla notifica della modifica dell'AUA n. 4/17. Nella fattispecie, l'operatività della stessa autorizzazione decorra dal momento in cui il materiale classificato come sottoprodotto rispetta i requisiti di cui al D.P.R. nr 120/17, conseguentemente, prima dell'utilizzo dello stesso nell'apposita area indicata progettualmente per il recupero ambientale, il gestore deve inoltrare al Dipartimento Edilizia Privata del Comune di Messina gli elaborati prodotti a questa direzione per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti di cui al D.P.R. n. 120/17, in quanto attività edilizia e, pertanto, il procedimento dovrà essere coordinato con l'iter edilizio già concesso. Diversamente lo stesso materiale deve essere gestito come rifiuto con CER 170504 sempreché il medesimo rispetta i requisiti di legge per l'utilizzo nel recupero ambientale nelle aree diverse da quella prevista per le terre e rocce da scavo come sottoprodotti;

DISPORRE la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi;

DISPORRE **che** il gestore, all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito in cui insiste l'impianto, ai sensi della parte IV del D.Lgs n. 152/06 ;

- DISPORRE** che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:
- a) alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;
- b) alla revoca del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;
- DISPORRE** che l'iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;
- DARE ATTO** che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;
- DARE ATTO** che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti:
- DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo;
- DARE ATTO** che il presente atto modifica e revoca i provvedimenti n. 16 del 30/12/2016 e n. 3 del 18/01/2018, parti integranti dell'AUA n. 4/2017 s.m.i. rilasciata alla società "FALLIMENTO DE.MO.TER. S.p.a.";
- AVVERSO** il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 15/04/2020

Il Funz. Resp. Del Servizio Titolare di P.O.
Delega Funzioni D.D. N. 12 Del 07/01/2020
Dott.ssa Concetta Sarlo

